

Ordinanza della Corte di Cassazione del 3 marzo 2009

PENA - SANZIONI SOSTITUTIVE DELLE PENE DETENTIVE BREVI- INAPPLICABILITA' AL REATO DI ALLONTANAMENTO DALL'ABITAZIONE OVE IL CONDANNATO AVEVA OBBLIGO DI RESIDENZA.

Norme impugnate: Art. 56 del decreto legislativo n. 274 del 2000.

Parametri costituzionali: Art. 3 Cost.

La Corte di Cassazione, con ordinanza del 3 marzo 2009, in riferimento all'art. 3 Cost., ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 56 del decreto legislativo n. 274 del 2000, nella parte in cui, per il reato di allontanamento del condannato dall'abitazione ove aveva obbligo di residenza esclude l'applicabilità delle sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 e segg. della legge n. 689 del 1981.

A giudizio del remittente la disposizione censurata violerebbe il principio di ragionevolezza poiché esclude la sanzione sostitutiva per il reato di allontanamento dal luogo di permanenza domiciliare, contrariamente a quanto stabilito in via generale per altri reati e , in particolare, per quelli analoghi e non meno gravi, di evasione dagli arresti domiciliari e di evasione dalla detenzione domiciliare.